



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

**INCONTRO COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DI  
ATENEIO E REGOLAMENTI ELETTORALI  
02/03/2012 ore 10.00**

Componenti presenti: Prof. Paoletti, Prof. Giangaspero, Prof. Pittaro, Prof.ssa Panariti, prof. Zilli, sig. Fadel

Assenti giustificati: dott.ssa Sperti, dott. Turturiello, sig. Saviano

Per l'Amministrazione: dott.ssa Bisiani, dott.ssa Cozzi

Viene approvato il verbale del precedente incontro del 10 febbraio c.m.

La Commissione riprende l'esame della bozza di regolamento relativa alle scuole interdipartimentali. La dott.ssa Cozzi presenta una proposta di disposizione comprendente la soglia di partecipazione di un dipartimento ad una scuola, nella misura di 1/3 delle quote didattiche, come stabilito nella precedente sessione. Il testo prevede:

«1. Ciascun dipartimento può proporre l'istituzione o l'associazione ad una scuola interdipartimentale ai sensi dell'articolo 33, comma 1, Statuto quando conferisce almeno 1/3 delle quote didattiche relative alla totalità dei corsi di studio svolti nell'ambito della scuola».

Il prof. Paoletti rileva che il riferimento della soglia di 1/3 alla totalità dei corsi non costituisce garanzia della partecipazione del dipartimento ad una pluralità di corsi di studio, dunque potrebbe non apparire sufficiente per misurare un contributo alla scuola che può essere minoritario, ma mai marginale. Si osserva, in particolare, che un dipartimento potrebbe conferire la quasi totalità della didattica in un solo corso di studio e con ciò rispettare la soglia di 1/3, se computata complessivamente su tutta l'offerta didattica della scuola. Il prof. Paoletti suggerisce, pertanto, di legare esplicitamente la complessità dell'offerta formativa alla presenza di corsi interdipartimentali, trattandosi di corsi che, già per definizione statutaria, contemplano una partecipazione sostanzialmente paritaria di due o più dipartimenti ad un corso; suggerisce, inoltre, che accanto alla quota dell'1/3 complessiva, sia prevista una partecipazione minima del dipartimento a ciascun corso.

Dopo ampia discussione, la Commissione condivide all'unanimità le problematiche evidenziate dal Prof. Paoletti, ritenendo che soltanto la presenza di partecipazioni qualificate ad un'offerta formativa particolarmente articolata e una compartecipazione intensa ai corsi che compongono tale complessità giustifichi, nello spirito dello Statuto, l'istituzione di una scuola. La Commissione ritiene che i criteri prescelti debbano evitare al rischio di scuole in cui ogni dipartimento si limiti a riproporre i propri corsi dipartimentali, dunque corsi che si collocano in maniera ampiamente maggioritaria in seno al singolo dipartimento; se così fosse, risulterebbero svuotati di significato la particolare complessità dell'offerta formativa richiesta dallo Statuto e la funzione di semplificazione nel coordinamento dell'offerta stessa assegnata alle scuole.

La dott.ssa Cozzi riassume le possibili soluzioni emerse nella discussione come segue:

1. legare il progetto formativo e culturale comune istitutivo della scuola ai soli corsi interdipartimentali oppure
2. prevedere che il progetto istitutivo comprenda anche corsi interdipartimentali;
3. prevedere una quota di partecipazione alla totalità dei corsi;
4. prevedere una quota minima di partecipazione a ciascun corso.

La Commissione ritiene di accogliere le soluzioni di cui ai punti n. 2, 3 e 4. La Commissione si orienta per il requisito n. 2 (anche corsi interdipartimentali) in luogo del requisito n. 1 (solo corsi interdipartimentali) per non irrigidire eccessivamente i requisiti costitutivi. La Commissione, tuttavia, ritiene che debba specificarsi, nella formulazione normativa, che i corsi interdipartimentali devono essere comuni ai dipartimenti che propongono l'istituzione della scuola.

Per ciò che attiene alla quota minima di partecipazione in ciascun corso, la Commissione ritiene congrua la soglia di 1/5, che attesta una partecipazione minoritaria, ma non del tutto marginale.

Con riferimento alle prescritte quote, la Commissione ritiene che sia opportuno un monitoraggio periodico della partecipazione dei dipartimenti alle scuole, per verificare la permanenza della complessità dell'offerta. Suggerisce di affidare tale compito al Nucleo di Valutazione, quale organo istituzionalmente competente al monitoraggio dell'attività didattica. Il Nucleo potrebbe redigere una relazione annuale sul punto, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, organo questo a sua volta responsabile della istituzione e cessazione delle scuole. Nel caso in cui il dipartimento scenda sotto le quote didattiche richieste, un tanto dovrebbe costituire causa di esclusione automatica dello stesso dalla Scuola. Al fine di evitare una eccessiva rigidità nel sistema, la Commissione ritiene che l'esclusione debba essere pronunciata quando la partecipazione sia sotto soglia per due anni accademici consecutivi.

Il Prof. Paoletti chiede se nell'ambito della scuola possano essere svolti anche corsi di dottorato o di specializzazione. La dott.ssa Cozzi chiarisce che la legge n. 240/2010 prevedeva, tra i potenziali componenti del consiglio della scuola, i coordinatori di corso di studio, i coordinatori di corso di dottorato e i responsabili delle attività assistenziali, ove previste. La commissione redigente ha scelto di non comprendere nel consiglio i coordinatori di corso di dottorato, in quanto l'organizzazione dei dottorati era in continua evoluzione. La complessità dell'offerta formativa è stata pensata, pertanto, dalla redigente, ed è rimasta in Statuto, con riferimento alla sola offerta didattica di primo e secondo livello. Le ricognizioni effettuate sull'offerta didattica per costruire i modelli di corso dipartimentale e interdipartimentale e ragionare sulle scuole, infatti, hanno avuto ad oggetto i soli corsi di laurea e laurea magistrale.

Il Prof. Paoletti suggerisce di specificare che il progetto formativo posto alla base della scuola deve riferirsi all'offerta formativa di primo e secondo livello, per evitare ambiguità. Tale soluzione, oltre ad evitare dubbi in futuro, chiarirebbe che le scuole non potranno fondarsi sulla sola didattica di terzo livello (dottorati, master, specializzazioni), ma dovranno sempre insistere sull'offerta di primo e secondo livello. La Commissione condivide l'orientamento e ritiene di dover prevedere che i requisiti istitutivi della scuola siano riferiti soltanto alla didattica di primo e secondo livello; se pure le scuole potranno, in un futuro, coordinare anche il terzo livello della formazione, ove la legislazione in materia lo permettesse, la didattica di terzo livello non può essere di per sé sola idonea a giustificare l'esistenza di una scuola interdipartimentale.

La Commissione ritiene, pertanto, di approvare all'unanimità il testo proposto con le indicate modifiche e con riserva di ulteriori interventi sul testo finale complessivo.

La dott.ssa Cozzi presenta una prima bozza parziale del regolamento generale, comprendente tutti i temi discussi dalla Commissione. Nella bozza sono presenti alcuni vuoti che richiedono di essere ancora colmati. Si tratta in parte di temi già trattati, di cui non è stata completata la formulazione in un testo normativo, in parte di temi nuovi.

La Commissione esamina la bozza e si sofferma sulle parti non valutate in precedenza.

La Commissione condivide l'assegnazione al Senato Accademico della potestà di approvazione dei regolamenti elettorali (art. 2), in quanto coerente e direttamente correlata alla potestà del medesimo Senato di approvare il regolamento generale di Ateneo.

Il dott. Fadel suggerisce che il previsto parere del Consiglio degli Studenti sui regolamenti elettorali per l'elezione degli studenti sia favorevole. La Commissione accoglie la proposta.

In merito ai requisiti per i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, il Prof. Paoletti raccomanda di verificare con gli uffici competenti la legittimità del requisito di cui alla lett. e), già evidenziata in giallo nella bozza.

La Commissione ritiene che il testo tratto dal vigente regolamento generale di Ateneo relativo alle afferenze, ed in particolare la sanzione in caso di mancata afferenza ad alcun dipartimento, sia divenuto superfluo alla luce del mutamento della condizione di afferenza intervenuta con la l. n. 240 (numero minimo di afferente al dipartimento, reclutamento che coincide con l'afferenza). Rispetto al passato, pertanto, non sembrano darsi casi in cui un soggetto possa non afferire ad alcun dipartimento. L'articolo è, pertanto, espunto.

Parimenti, la Commissione ritiene di rimodulare la vigente disciplina relativa ai dipartimenti universitari clinici, prendendo atto del fatto che lo Statuto in corso di emanazione non ha previsto, a differenza dello Statuto in vigore, alcuna disciplina *ad hoc* per gli stessi. La Commissione suggerisce, pertanto, di eliminare la denominazione "Dipartimento Universitario Clinico", in quanto assente in Statuto e fonte di incertezza. La Commissione ritiene di mantenere il solo comma dedicato ai protocolli di disciplina dell'attività assistenziale, in quanto specificazione effettivamente utile e coerente con il principio di cui all'art. 4, c. 4 Statuto. Il Prof. Paoletti rileva l'incoerenza dell'art. 33, comma 4, Statuto, nella misura in cui sembra riservare l'attività assistenziale in via esclusiva ad una eventuale scuola, laddove, nella nostra situazione, vi è un solo dipartimento medico, cosicché un'eventuale scuola comprendente il dipartimento medico finirebbe per accollarsi compiti non chiari che appartengono ad uno solo dei dipartimenti che la compongono. La dott.ssa Cozzi ricorda che l'assegnazione di eventuali funzioni assistenziali alle scuole, ove istituite, era prevista dalla l. n. 240 (art. 2, c. 2, lett. c), ove, in tema di strutture di raccordo, si prevede: «previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materia cliniche da quelle di insegnamento e ricerca»). La dott.ssa Cozzi ritiene che, in ogni caso, la previsione di legge, che lo Statuto ha ripreso, richieda in ogni caso un adeguamento in concreto alla situazione locale.

La Commissione ritiene di espungere dalla bozza la disciplina tratta dal vigente regolamento sulle scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento, in quanto ripetitiva di quanto già previsto all'art. 37 Statuto (ora 36) sulla *Formazione post lauream*. La Commissione concorda sul fatto che una disciplina di dettaglio debba essere dettata con apposito regolamento non sottoposto a controllo ministeriale, dunque più facilmente adeguabile alle frequenti novità normative in materia.

Per ciò che attiene alle parti mancanti nella bozza presentata, la dott.ssa Cozzi comunica che gli uffici presenteranno una proposta di disciplina del procedimento di opzione in caso di incompatibilità sopravvenuta, comprendente una fase di contraddittorio con l'interessato (art. 40 Statuto).

In materia di forme associative, la dott.ssa Cozzi sottopone una proposta di testo tratta da altra Università, in cui vengono definite le associazioni riconosciute nell'ambito della comunità universitaria. La Commissione esamina il testo e ne suggerisce alcune modifiche, con riserva di esprimere un giudizio sulla versione che sarà definitiva.

La dott.ssa Cozzi sottopone alla Commissione le attuali linee guida per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università. La Commissione si riserva di esaminare il testo, allo scopo di estrarne i principi che potrebbero essere inseriti nel regolamento generale di Ateneo.

La dott.ssa Cozzi e la dott.ssa Bisiani comunicano alla Commissione che la redazione di una bozza completa di regolamento richiederà del tempo; chiedono, pertanto, se la Commissione concordi con la proposta di una convocazione futura, al momento in cui la bozza sarà pronta. La Commissione condivide.

La seduta si chiude alle 12.40.